

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009
62^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione*
BERSELLI*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE REFERENTE

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore BERSELLI (PdL), relatore per la 2^a Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi dapprima sull'articolo 1. Dopo aver dato conto della modifica di coordinamento al comma 3, apportata dalla Camera dei deputati, illustra il comma 6, il quale estende la non punibilità nel caso di ritrattazione del falso prima della chiusura del dibattimento anche al reato di favoreggiamento personale. Al riguardo segnala che la Camera ha soppresso la parte della disposizione che limitava la non punibilità al solo caso in cui il favoreggiamento personale si riferisse al delitto di estorsione.

Riferisce poi sul comma 7, il quale modifica la circostanza aggravante comune della cosiddetta minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, precisando che essa può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età della persona che ha subito il danno. La formulazione originaria della disposizione in esame faceva espresso riferimento all'età avanzata della vittima. La Camera dei deputati ha soppresso l'aggettivo "avanzata", così generalizzando il riferimento all'età. Dà conto quindi delle modifiche apportate al comma 8, il quale disciplina il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La Camera dei deputati ha introdotto l'estinzione del reato nel caso in cui l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento nei confronti della persona offesa e nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima.

Illustra poi il comma 9, il quale, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'inserimento nel codice penale di una disposizione volta a prevedere la non punibilità per una serie di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato, nel caso in cui questi ultimi abbiano dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni. Conseguentemente, la Camera dei deputati ha previsto l'abrogazione di una disposizione di analogo contenuto attualmente collocata nell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944.

Riferisce poi sul comma 17, il quale novellando il decreto legislativo n. 274 del 2000, attribuisce alla competenza del giudice di pace i procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Esso, inoltre, introduce un nuovo modello di procedimento davanti al giudice di pace e prevede l'applicazione da parte del medesimo della sanzione sostitutiva dell'espulsione nei casi previsti dalla legge. La Camera ha esplicitato il contenuto dell'atto con il quale il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata dell'imputato davanti al giudice di

pace; ha previsto che la citazione a giudizio sia depositata nella segreteria del pubblico ministero, unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, al corpo del reato e alle cose pertinenti al reato e ha precisato che il pubblico ministero in udienza deve dare lettura dell'imputazione.

Passa quindi ad illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 3, il quale reca disposizioni in materia penale e di sicurezza pubblica.

Si sofferma dapprima sul comma 2, il quale prevede una nuova aggravante per il reato di danneggiamento e, nel caso di danneggiamento aggravato, subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Secondo la riformulazione della Camera dei deputati, la suddetta aggravante opererà se il fatto è commesso su "immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati".

Illustra poi il comma 19, il quale introduce nel codice penale il delitto di "impiego di minori nell'accattonaggio" e individua le pene accessorie applicabili nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 del codice penale siano commessi dal genitore o dal tutore. Sottolinea che, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, le medesime pene accessorie sono previste anche nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale.

Dopo aver dato conto del comma 20, il quale inserisce all'articolo 61 del codice penale un ulteriore numero in forza del quale è previsto un aumento della pena fino a un terzo per chi ha commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione, si sofferma sul comma 21, introdotto dalla Camera dei deputati, nel quale interviene, con portata estensiva, sulla fattispecie del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, facendo riferimento al mancato adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed estendendo la fattispecie di cui al secondo comma ai provvedimenti, oltre che del giudice civile, anche del giudice amministrativo o contabile.

Dà poi conto dei commi 26 e 27, che prevedono nuove circostanze aggravanti specifiche per il delitto di furto e di rapina. Con riferimento a tale ultima fattispecie di reato, la Camera ha introdotto nuovi criteri per il caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

Illustra poi il comma 29, il quale inasprisce la pena per il sequestro di persona commesso in danno di un minore, contestualmente disciplinando ulteriori aggravanti e attenuanti specifiche. La Camera ha previsto la pena dell'ergastolo se il colpevole cagiona la morte del minore.

Riferisce poi sui commi 45-48, i quali novellano varie disposizioni del codice della strada prevedendo, nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, un raddoppio della durata della sospensione della patente se il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartenga a persona estranea al reato; prevedendo la confisca amministrativa del veicolo, nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, nonché, a seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati, la sospensione della patente di guida per un anno e disciplinando il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida.

Conclude soffermandosi sul comma 56, il quale introduce una nuova circostanza attenuante applicabile a una serie di reati nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. La Camera dei deputati, sottolinea il relatore, ha esteso l'attenuante anche ai reati sessuali di cui agli articoli da 600-*bis* a 600-*octies* del codice penale.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali **VIZZINI (PdL)** si sofferma anzitutto sulle disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Ricorda in primo luogo la revisione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che nel precedente esame presso il Senato ha visto la convergenza delle forze politiche di maggioranza e di opposizione e che non è stata modificata nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Ricorda che la Camera dei deputati è intervenuta sulla cosiddetta "norma *anti-racket*". Si tratta di una modifica al codice degli appalti diretta ad ampliare la platea dei soggetti che, per la mancanza di determinati requisiti morali, sono esclusi dalla partecipazione a gare d'appalto, forniture e servizi, dall'affidamento di concessioni, da subappalti e dalla possibilità di stipulare i relativi contratti. L'articolo 2, comma 19, stabilisce l'esclusione dagli appalti pubblici per gli imprenditori che non denunciano le estorsioni, salvo che la mancata denuncia dipenda dall'adempimento di un dovere o dall'esercizio di una facoltà legittima ovvero da uno stato di necessità o di legittima difesa. La disposizione era stata modificata più profondamente durante l'esame in sede referente dalla

Camera dei deputati: l'esclusione era stata limitata ai soggetti imputati per reati di concussione, estorsione aggravata, false informazioni al PM, falsa testimonianza o favoreggiamento personale; l'emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia ha invece riportato il testo alla formulazione approvata dal Senato, con la sola differenza del riferimento alle citate cause di esclusione della responsabilità.

Quanto ai poteri del prefetto per prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, ricorda che l'articolo 2, comma 2, è stato modificato dalla Camera dei deputati con la definizione della procedura per l'adozione del regolamento di delegificazione, previo concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Commenta anche le disposizioni in tema di iscrizione anagrafica e relative richieste di variazione: a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la residenza non sono una condizione cui è subordinata l'iscrizione o la richiesta di variazione anagrafica. Inoltre è stata soppressa la norma con la quale si prevedeva l'iscrizione con riserva di verifica.

In materia di enti locali, la Camera dei deputati è intervenuta sulla disciplina riguardante lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, stabilendo che le elezioni degli organi sciolti si svolgano in occasione del turno annuale ordinario, salvo quando la scadenza dello scioglimento cade nel secondo semestre dell'anno, nel qual caso le elezioni si svolgono in un turno straordinario tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.

Infine, per quanto riguarda le altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati, rinvia a un documento da lui predisposto, che consegna alla Presidenza delle Commissioni riunite perché sia resa disponibile alla pubblica consultazione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.